



luigiboschi  
La vita sta cambiando  
pelle



ARTICOLI RACCONTI POESIE VIDEO PHOTO PAINTING IDEE EVENTI PUBBLICAZIONI  
CONTRIBUISCI

home lettere sondaggi statistiche contatti infoblog RSS

Ambiente AnimaliArchitetturaArmi Guerre TerrorismoArte e cultura Atti e Documenti Avere Benessere e Salute  
Cibus&FoodCollezionismo Cronaca Nera  
Giudiziaria EconomiaFammiridere Fiere FloranceFotodoggiInMusicInsiemeLavoroLibriMondipossibili OperaprimaOpinioni Interviste  
InchiesteReligioni e Spiritualità SaperiScienze e Tecnologia ScrittureSkenetSocietàSorgenti Sport e GiochiStoria  
ArcheologiaToolsTuttoquelchevuoiVedi ancheVegacibusVegadinnerVita indipendente

Rubriche -selezione autore RadiowebTV -selezione canali Dossier -selezione dossier Progetti -selezione progetto Sokrates -selezione autore  
Memorial -selezione soggetto Città -selezione città Artgallery -selezione artista Fotografia -selezione genere Guide -selezione genere

## Home

### DERIVATI, BNL DEVE RISARCIRE 8 MILIONI A UN'AZIENDA: "LE HA VENDUTO STRUMENTI SPECULATIVI INVECE CHE DI PROTEZIONE"

Submitted by Redazione on Dom, 2016-09-18 11:33  
Cronaca Nera e Giudiziaria Economia e Finanza

Share:

Fiorina Capozzi

Mentre la **Corte dei Conti mette nel mirino quattro dirigenti del Tesoro per i derivati sul debito pubblico sottoscritti con Morgan Stanley**, a Milano il Tribunale condanna **Bnl a risarcire 8 milioni di euro** a un'azienda che nel 2007 aveva sottoscritto un **derivato** per proteggersi dalla **fluttuazione dei tassi** a latere di un **finanziamento** da 38 milioni. Si tratta di una cifra record alla quale vanno aggiunti altri due milioni di **interessi**. Senza contare che la sentenza (10049/16 pubblicata il 13 settembre) si configura come un **riferimento giuridico innovativo** per le aziende che hanno sottoscritto derivati ad alto rischio.

Ma come sono andate esattamente le cose e soprattutto su quali basi il Tribunale di Milano ha deciso di condannare la banca? Nel 2007, la filiale italiana di una multinazionale francese aveva stipulato un finanziamento da 38 milioni con una banca tedesca. L'operazione era finalizzata alla realizzazione di un **centro commerciale**. Ma il contratto prevedeva anche l'**obbligo di copertura dal rischio** di possibile un **rialzo del tasso variabile** previsto dal finanziamento. Così un'altra azienda, riconducibile al medesimo gruppo, aveva sottoscritto con Bnl un contratto derivato **swap** con dichiarata finalità di copertura.

"La finalità del contratto doveva essere la copertura del rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse applicati al finanziamento", spiega la sentenza. Tuttavia secondo quanto riferisce il Consulente tecnico d'ufficio, **Gino Gandolfi**, "benché la negoziazione del contratto derivato non deve ritenersi, in linea di principio inopportuna" (...) lo strumento sottoscritto dalla parte attrice non può considerarsi di pura copertura e, per tale ragione, debba intendersi (prevalentemente) **speculativo**". In altre parole, alla società il derivato non serviva affatto. Ma c'è di più.

Secondo l'avvocato **Franco Fabiani** che cura gli interessi della società, l'aspetto più rilevante della sentenza sta nelle motivazioni del giudice **Margherita Monte**. "Il tribunale ha riscontrato **inadempienze** comportamentali in termini di **diligenza e correttezza** da parte della banca", spiega Fabiani che, nella causa, è stato affiancato dall'avvocato **Marco Dalla Zanna**. Fra queste la mancanza della funzione di piena copertura del rischio, la presenza di **commissioni occulte per 500mila euro**, l'assenza dell'indicazione del **mark to market** (il valore di un derivato in un dato istante) e del suo metodo di calcolo. Secondo la sentenza, queste inadempienze non hanno causato la **nullità** del contratto, ma hanno fatto scattare la responsabilità dell'istituto di credito e il conseguente diritto al risarcimento del cliente. Anche a dispetto del fatto che l'azienda in questione sia stata ritenuta dai giudici un **"operatore qualificato"**, cioè in grado di comprendere la tipologia di contratto sottoscritta. E che nel contratto fosse prevista l'applicazione della legge inglese nella risoluzione delle controversie.

Per queste ragioni "la sentenza rappresenta un importante passo avanti nella consacrazione degli obblighi comportamentali cui la banca è normativamente tenuta, a prescindere dalla classificazione del cliente", conclude Fabiani. "E' un importante segno di **consolidamento** dell'orientamento giurisprudenziale sul tema della criticità e **impugnabilità** dei contratti finanziari derivati interest rate swap", un tipo di prodotto proposto dalle banche alle imprese per la copertura dei rischi legati alla fluttuazione dei tassi d'interesse. Naturalmente si tratta di un giudizio di primo grado e, viste le cifre in ballo, c'è da scommettere che Bnl non si darà per vinta. Il **ricorso in appello** è insomma dietro l'angolo. 16 settembre 2016

Fonte [Link ilfattoquotidiano.it](#)

> [Aggiungi un commento](#) [Versione stampabile](#) [Send by email](#)  
 [PDF version](#)

## CONGRATULAZIONI!

Sei il visitatore numero 1.000.000!  
Non è uno scherzo!

ONLINE: 12/01/2018 12:28

Sei stato selezionato adesso!

Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile **VINCITORE ESCLUSIVO** di una 500!

**CLICCA QUI**

LAFABBRICADEIPREMI

## Cerca nel blog

Search this site:

Cerca

-50% -50%

I tights da running Nike Shield sono pensati per macinar...  
€ 40,50

Salomon Speedcross 4 GTX è la scarpa da trail running veloce...  
€ 80

BCFN - L'acqua che m...



CONCERTI APERITIVO 17-18 SALA  
GAZZENI (CPM)

FILARMONICA  
ARTURO TOSCANINI

# nuove atmosfe

stagione sinfonica 2017 - 2018  
25 concerti sinfonici  
dal 3 novembre 2017 al 19 maggio  
Parma Auditorium Paganini

Quattro attesi concerti all'Audit  
Paganini  
(giovedì 11, venerdì 12, domenica  
martedì 16) sempre alle 20.30

